

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DELL'11 GENNAIO 2018

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott. Carlo VIZZINI, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI.

E' presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE e Dott. Raffaele DI GIGLIO.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

«Preso atto delle collaborazioni istituzionali in essere con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - MIBACT, Amministrazione vigilante sull'ACI sino al 24 luglio 2017, relativamente alla gestione da parte dell'Ente, anche attraverso la propria Società *in house* ACI Informatica, delle attività di conduzione tecnica e funzionale del Portale Nazionale del Turismo e del Portale dell'Osservatorio Nazionale del Turismo; vista la nota della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo prot. 16/18 dell'8 gennaio 2018; visti gli atti di convenzione trasmessi dalla Direzione Generale Turismo del predetto Dicastero in data 28 dicembre 2017, concernenti la formalizzazione delle attività svolte dall'Ente relativamente a entrambi gli ambiti di collaborazione, nel corso dell'anno 2017; preso atto, in particolare, degli impegni assunti relativamente alle attività e alla collaborazione prestata dall'Ente, come definiti nell'ambito di entrambi gli accordi; preso atto, altresì, della valorizzazione dell'apporto economico fornito, che prevede il riconoscimento all'ACI da parte del MIBACT del rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste, pari, rispettivamente, ad €.192.000, oltre IVA, per il Portale del Turismo, e ad €.76.000, oltre IVA, per il Portale dell'Osservatorio Nazionale del Turismo; considerato che le predette attività rispondono alle finalità istituzionali dell'ACI e sono in linea con le Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente, nel quadro del consolidamento del proprio ruolo istituzionale in materia di turismo; preso atto del parere favorevole in proposito espresso dall'Avvocatura dell'Ente; visti l'articolo 15 della legge n.241/1990 e l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n.50/2016; **autorizza** la sottoscrizione delle Convenzioni tra l'ACI ed

il MIBACT per i servizi di conduzione tecnica e funzionale del Portale Nazionale del Turismo e del Portale dell'Osservatorio Nazionale del Turismo resi nel corso dell'anno 2017, in conformità agli schemi di atto allegati al verbale della seduta sotto le lett. E) ed F), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la sottoscrizione stessa con firma digitale, con facoltà di delega nonché di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento degli atti medesimi. La Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo è incaricata dell'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

ALLEGATO E) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'11GENNAIO 2018

**CONVENZIONE PER LA CONDUZIONE TECNICA E FUNZIONALE
DEL PORTALE NAZIONALE DEL TURISMO**

tra

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Turismo - con sede in Roma, Via del Collegio Romano 27, codice Fiscale DG Turismo 97814710584 in persona del Direttore Generale Turismo, Dott. Francesco Palumbo, di seguito per brevità MIBACT

e

l'Automobile Club d'Italia, Ente pubblico non economico, con sede in Roma, Via Marsala 8, codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, di seguito per brevità ACI

congiuntamente definite 'Le Parti', o disgiuntivamente "La Parte"

PREMESSO

- a) che l'articolo 1, comma 2, della Legge 24 giugno 2013 n. 71 ha trasferito al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, mutandone la denominazione in Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) il quale è subentrato *ope legis*, mantenendo gli impegni a suo tempo assunti in regime di continuità, nei rapporti attivi e passivi dell'ex Ufficio per le politiche del turismo del Dipartimento per gli affari regionali, del turismo e dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) che il Decreto ministeriale 18 novembre 2013 ha istituito la Direzione Generale per le Politiche del Turismo presso il MiBACT con funzioni e compiti in materia del turismo ora Direzione Generale Turismo;
- c) che il MiBACT promuove iniziative per lo sviluppo del turismo e degli eventi culturali e provvede alla protezione e valorizzazione del patrimonio artistico, con attuazione di politiche di sostegno per la realizzazione di progetti strategici relativi all'offerta turistica e culturale;
- d) che l'ACI è un Ente pubblico non economico di rilevanza nazionale, che ha tra i propri scopi istituzionali, quello di promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie anche in collaborazione con Autorità e Organismi competenti;
- e) che con D. Lgs. 98 del 2017 art. 6 comma 3 ACI è stata sottoposta a vigilanza MiBACT fino al 24 luglio 2017;
- f) che l'ACI si avvale, in regime di in house providing, della partecipata società ACI Informatica S.p.A. per lo svolgimento delle attività tecnologiche ed informative dell'Ente;
- g) che fin dal Luglio 2009 l'ACI e l'allora Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del

turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno avviato una collaborazione in forza della quale l'ACI, attraverso i propri uffici e quelli di ACI Informatica e nell'ottica del "riuso" delle risorse tecnologiche e della messa a disposizione del proprio know-how, ha provveduto a supportare l'allora Dipartimento succitato e ora a sostenere il MiBACT anche nella conduzione tecnica e funzionale del Portale Nazionale del Turismo Italia.it;

- h) che l'art. 16 del Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, prevede la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e che tra le funzioni dell'ente vi sia la gestione del Portale Nazionale del Turismo Italia.it;
- i) che lo statuto dell'ENIT approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2015;
- j) che la convenzione stipulata tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT in data 26 settembre 2016, registrata dalla Corte dei Conti in data 29/11/2016, prevede tra gli obiettivi da realizzare nel triennio 2016-2018 lo sviluppo dell'Osservatorio Nazionale del Turismo;
- k) che i costi della gestione del Portale Nazionale del Turismo saranno a carico di ENIT e che quest'ultima è stata ripetutamente sollecitata, dall'ultimo con lettera prot. MiBACT-DG-PT 0005035 del 18/09/2017, a definire la data per la presa in carico degli oneri del servizio in oggetto, e che tale passaggio avverrà definitivamente a decorrere dal 1 gennaio 2018;
- l) che, nelle more del definitivo passaggio di gestione dell'hosting e del contratto di manutenzione del portale ACI da parte di ENIT, al fine di non interrompere il servizio e privare il paese della messa online del sito in oggetto, e in continuità con le precedenti determinazioni, è di prioritaria importanza continuare ad assicurare ad ACI le risorse in attesa della formalizzazione della presa in carico da parte di ENIT;
- m) che è necessario provvedere alla stipula del contratto per l'affidamento delle attività relative allo svolgimento del servizio per la conduzione tecnica e funzionale del Portale Nazionale del Turismo
- n) che la collaborazione tra le Parti, di cui alla precedente lettera g), è tuttora in essere;
- o) che, con la presente Convenzione, le Parti intendono formalizzare il rapporto convenzionale per le attività svolte nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017 con le modalità di seguito descritte;
- p) che ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/90, come successivamente integrato e modificato, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e l'Allegato Tecnico Portale Italia, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

Art. 2 - Oggetto

1. Con la presente Convenzione le Parti intendono dare continuità alla collaborazione di cui in premessa e pertanto il MiBACT affida all'ACI le attività di:
 - a) conduzione tecnica del Portale Nazionale del Turismo;
 - b) conduzione funzionale del Portale Nazionale del Turismo.
2. Per l'esecuzione e attuazione delle attività di cui al precedente comma, l'ACI si avvarrà della propria società tecnologica ACI Informatica S.p.A.

Art. 3 - Conduzione tecnica del Portale Nazionale del Turismo

1. La conduzione tecnica di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) è inerente alle seguenti attività, meglio specificate nell'Allegato:

Servizi:

- Hosting e gestione dell'infrastruttura hardware, software e di rete;
- Monitoraggio degli ambienti in esercizio per verificarne la fruibilità;
- Salvataggio giornaliero dei dati;
- Aggiornamenti applicativi sugli ambienti di collaudo e test e successivo passaggio in esercizio;
- Verifica della integrità dei sistemi da un punto di vista della sicurezza, analisi dei log;
- Passaggio di patch ed aggiornamenti, limitatamente alle problematiche di sicurezza

Consumi:

- Consumi elettrici ed occupazione dello spazio data center;
- Manutenzione hw e sw di base.

Non sono quindi compresi:

- Passaggio di patch ed update per aggiornamenti di versioni software di base;
- Raccolta di dati prestazionali per verificare l'efficienza dei sistemi e dove necessario tuning ed ottimizzazione dei sistemi stessi;
- Analisi ed ottimizzazioni della base dati;
- Verifica a campione dei dati di backup e conservazione degli stessi in sito secondario;
- I test di sicurezza periodici di tipo "anti intrusione";

- I servizi di progettazione architettonica a fronte di evoluzioni applicative e per l'introduzione nuove funzionalità;
- I Servizi di disaster recovery;
- Le quote residue dagli ammortamenti per HW e SW.

Art. 4 - Conduzione funzionale del Portale Nazionale del Turismo

1. La conduzione funzionale di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b) è inerente alle seguenti attività, meglio specificate nell'Allegato.

Le attività previste nell'ambito della conduzione funzionale riguardano i seguenti servizi:

- Gestione del Trouble ticketing: presidia del sistema di raccolta e tracciatura delle richieste utente (MANTIS); analisi delle stesse; individuazione degli interventi (manutenzione del software e/o assistenza), monitoraggio dei livelli di servizio;
- Manutenzione correttiva: modifiche volte ad eliminare le cause e gli effetti dei malfunzionamenti.

Non sono quindi compresi le seguenti attività:

- Manutenzione migliorativa: modifiche alle procedure ed ai programmi volte a preservarne l'efficienza al variare delle condizioni e dei carichi di lavoro del sistema informativo;
- Manutenzione adeguativa: modifiche alle procedure ed ai programmi volte ad assicurarne la costante aderenza alla evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo in un quadro di invarianza delle normative, dei prodotti e delle architetture di riferimento.
- Sviluppo Nuove funzionalità e manutenzioni evolutive.

Art. 5 - Finestre di Servizio

I Servizi di conduzione tecnica e funzionale saranno erogati nell'ambito della seguente finestra di servizio:

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.00

Non è prevista la reperibilità in orari diversi da quelli della finestra di servizio sopra indicata.
Il dettaglio dei livelli di servizio sono esplicitati nell'Allegato alla presente Convenzione.

Art. 6 - Durata

La presente Convenzione ha una durata di dodici (12) mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.

E' tuttavia riservata la facoltà al MIBACT di recedere in qualsiasi momento dalla presente



Convenzione con un preavviso scritto di almeno 1 (uno) mese.

In tale evenienza saranno fatti salvi gli effetti già prodotti in esecuzione della presente Convenzione senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti all'ACI sino alla data di effetto del recesso operato.

Art. 7 - Corrispettivi, rendicontazione e fatturazione

1. Tenuta conto della natura della collaborazione tra soggetti pubblici, il MiBACT riconoscerà all'ACI il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste all'art. 2 comma 1 lettere a, b, che ammontano all'importo di € 192.000,00=oltre IVA di legge, se dovuta.
2. L'importo di cui al precedente comma 1 sarà fatturato in unica rata successivamente alla presentazione di una relazione descrittiva delle attività svolte e dei costi sostenuti nel periodo oggetto di fatturazione e previo collaudo espletato dall'Amministrazione committente.
3. Il pagamento della fattura da parte del MiBACT avverrà tramite bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura.
4. Eventuali spese straordinarie sostenute dall'ACI, ulteriori rispetto a quanta previsto nel presente articolo, quali a titolo esemplificativo, viaggi, trasferte, alberghi - sono rimborsate all'ACI dal MiBACT purchè da quest'ultimo preventivamente autorizzate e dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 8 - Obblighi ed adempimenti anche di fine fornitura

1. L'ACI garantisce che le attività oggetto della presente Convenzione saranno espletate a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione stessa e nei relativi allegati.
2. Nell'esecuzione delle attività verranno, inoltre, osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
3. Il MiBACT potrà procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle attività.
4. L'ACI si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal MiBACT.
5. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo della presente Convenzione o alla sua naturale scadenza, l'ACI si obbliga a trasferire al MiBACT o a terzi dallo stesso indicati, il software ed il data base applicativi a quella data in esercizio, realizzati nel corso della collaborazione tra le Parti, nonché le conoscenze e le informazioni relativamente alle attività espletate, al fine di rendere quanto più efficace possibile l'eventuale prosecuzione del servizio, il tutto secondo un programma di subentro, che sarà concordato tra le Parti, di durata non superiore a due mesi.

Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'ACI garantisce di ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato nell'esecuzione della presente Convenzione derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Inoltre, garantisce nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Art. 10 - Cessione dei diritti

1. Il diritto di proprietà inherente alla realizzazione del software prevista dalla presente Convenzione, ivi compresi eventuali diritti di riproduzione, di trasposizione, di modifica, di adattamento, etc. sono in capo al MiBACT.

Art. 11 - Divieto di cessione

1. Tenuto conto della finalità e della natura della collaborazione, la presente Convenzione è incedibile.

Art. 12 - Risoluzione

1. Nel caso di reiterata inosservanza degli obblighi a proprio carico ad opera di una Parte, o laddove questa non possa garantire l'esecuzione delle proprie attività in conformità alle previsioni di tale collaborazione, o nel caso di modifiche nelle proprie caratteristiche strutturali e funzionali che possano limitare gravemente o pregiudicare l'attuazione ed esecuzione della presente Convenzione o far venir meno il rapporto fiduciario tra le Parti e impedire la regolare prosecuzione del rapporto tra di esse, la Parte non inadempiente, mediante lettera raccomandata AIR, assegnerà alla Parte inadempiente, ex art. 1454 Cod. Civ. un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, la Parte non inadempiente potrà, a propria esclusiva discrezione, assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l'inadempimento non sia stato sanato, la presente Convenzione sarà risolta di diritto.

Art. 13 - Obbligo di informazione

1. In ragione della natura fiduciaria della collaborazione attuata mediante la presente Convenzione, ciascuna delle Parti si impegna a fornire all'altra - in qualsiasi fase della collaborazione - ogni informazione o indicazione necessaria o utile per assicurare il regolare andamento della collaborazione stessa:

2. Le Parti riconoscono entrambe e si danno reciprocamente atto che le attività oggetto della presente Convenzione potranno essere efficacemente realizzate solo a seguito di costante sinergia tra le Parti, e con il costante e puntuale scambio di informazioni tra il MIBACT e l'ACI relativamente alle scelte operative o ad ogni altro elemento necessario o utile per assicurare la regolare realizzazione delle attività.

Art. 14 - Obblighi di riservatezza

1. Per la durata di validità della presente Convenzione, ciascuna delle Parti si impegna a non divulgare a terzi dati e informazioni relativi all'altra Parte ritenute riservate. Le Parti adotteranno- per quanto di propria competenza - ogni misura necessaria a mantenere tali informazioni nella massima riservatezza, eviteranno ogni utilizzo di esse per scopi estranei all'esecuzione della presente Convenzione, e si impegnano a restituire o distruggere i supporti contenenti tali informazioni secondo le indicazioni ricevute.

Art. 15 - Proprietà intellettuale e industriale

1. Per l'intera durata della presente Convenzione, ciascuna delle Parti rispetterà i diritti di proprietà intellettuale e industriale in capo all'altra, relativamente a brevetti, loghi e marchi, copyright, design, know-how, software e altro. Tali diritti resteranno di esclusiva titolarità dell'avente diritto e nessuna pretesa potrà essere avanzata e fatta valere da ciascuna delle Parti nei confronti dei diritti intellettuali e industriali dell'altra Parte in forza o in esecuzione della presente Convenzione.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano entrambe al trattamento dei dati personali, di cui venissero in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità e nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003), ed esclusivamente nei limiti delle attività necessarie e per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione stessa.
2. Le Parti prendono atto che dati e informazioni di propria pertinenza, conferiti in ragione della presente Convenzione, sono oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e di trasferimento agli operatori e ai soggetti indirettamente e direttamente coinvolti nell'esecuzione delle attività previste in adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione.

Art. 17 - Modifiche e comunicazioni

1. Per essere valida, ogni modifica alla presente Convenzione deve essere oggetto di negoziazione e di atto aggiuntivo sottoscritto tra le Parti.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia, comunque connessa con la presente Convenzione e relativa a qualsiasi ragione di danno, che non possa essere amichevolmente risolta dalle Parti, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 19 - Clausola di chiusura

1. La nullità o invalidità di una o più clausole della presente Convenzione non pregiudica la validità delle altre clausole della Convenzione stessa, che restano pienamente valide ed efficaci.

Roma,

Per l'Automobile Club d'Italia
Il Presidente
Ing. Angelo Sticchi Damiani

Per il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e
del Turismo Il Direttore
Generale Turismo /
Dott. Francesco Palumbo

Firmato digitalmente da
PALUMBO FRANCESCO
C=IT
O=NON PRESENTE

Conduzione Funzionale e Tecnica del Portale del Turismo Italiano (1° Gen. 2017 – 31 Dic. 2017)

Allegato Tecnico



INDICE

1 INTRODUZIONE	3
2 CONDUZIONE TECNICA	3
3 CONDUZIONE FUNZIONALE	4
4 FINESTRE DI SERVIZIO	4
5 LIVELLI DI SERVIZIO	5



1 INTRODUZIONE

Il presente documento riporta una proposta di ridefinizione dei servizi per la gestione tecnica e funzionale del Portale del Turismo italiano per il periodo di proroga della attuale Convenzione previsto dal 1 Gennaio 2016 al 30 Giugno 2016.

Le ipotesi alla base della proposta sono:

- Erogazione di Servizi base: Prosecuzione della conduzione tecnica e conduzione funzionale limitatamente alla gestione corrente dell'attuale versione del portale Italia.it con gli SLA vigenti.
- Erogazione di Servizi aggiuntivi: possibilità di richiedere servizi al di fuori delle finestre di servizio, servizi di sviluppo e MEV (a consumo).

2 CONDUZIONE TECNICA

Le attività previste nell’ambito della conduzione tecnica riguardano i servizi ed i consumi necessari per la conduzione ed il corretto funzionamento delle Infrastrutture di base; in particolare:

- Servizi:
 - Hosting e gestione dell’infrastruttura hardware, software e di rete;
 - Monitoraggio degli ambienti in esercizio per verificarne la fruibilità;
 - Salvataggio giornaliero dei dati;
 - Aggiornamenti applicativi sugli ambienti di collaudo e test e successivo passaggio in esercizio;
 - Verifica della integrità dei sistemi da un punto di vista della sicurezza, analisi dei log;
 - Passaggio di patch ed aggiornamenti, limitatamente alle problematiche di sicurezza.
- Consumi:
 - Consumi elettrici ed occupazione dello spazio data center;
 - Manutenzione hw e sw di base.

Non sono quindi compresi:

- Passaggio di patch ed aggiornamenti per aggiornamenti di versioni software di base;
- Raccolta di dati prestazionali per verificare l’efficienza dei sistemi e dove necessario tuning ed ottimizzazione dei sistemi stessi;
- Analisi ed ottimizzazioni della base dati;
- Verifica a campione dei dati di backup e conservazione degli stessi in sito secondario;
- I test di sicurezza periodici di tipo “anti intrusione”;
- I servizi di progettazione architettonica a fronte di evoluzioni applicative e per l’introduzione nuove funzionalità;

- Servizi di disaster recovery;
- Le quote residue degli ammortamenti per HW e SW.

3 CONDUZIONE FUNZIONALE

- Gestione del Trouble ticketing: presidio del sistema di raccolta e tracciatura delle richieste utente (MANTIS); analisi delle stesse; individuazione degli interventi (manutenzione del software e/o assistenza);
- Manutenzione correttiva: modifiche volte ad eliminare le cause e gli effetti dei malfunzionamenti.

Non sono quindi compresi le seguenti attività:

- Manutenzione migliorativa: modifiche alle procedure ed ai programmi volte ad preservarne l'efficienza al variare delle condizioni e dei carichi di lavoro del sistema informativo;
- Manutenzione adeguativa: modifiche alle procedure ed ai programmi volte ad assicurarne la costante aderenza alla evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo in un quadro di invarianza delle normative, dei prodotti e delle architetture di riferimento.
- Sviluppo nuove funzionalità e manutenzioni evolutive.

4 FINESTRE DI SERVIZIO

I Servizi di conduzione tecnica e funzionale saranno erogati nell'ambito della seguente finestra di servizio:

- Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.00

Non è prevista la reperibilità in orari diversi da quelli della finestra di servizio sopra indicata.

5 LIVELLI DI SERVIZIO

La tabella seguente riporta i livelli di servizio previsti.

Finestra		Indicatore		SLA
Dal Lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.00	DISPONIBILITÀ INFRASTRUTTURA	Uptime dei sistemi	HW	98,0%
	GESTIONE DEI PROBLEMI INFRASTRUTTURALI	Presa in carico dei problemi	SW di base	
		Bloccanti	Entro 1 ora dalla chiamata	Nel 95% dei casi
		Non Bloccanti	Entro 2 ore dalla chiamata	Nel 95% dei casi
		Analisi del problema ed individuazione soluzione/ workaround	Bloccanti	Entro 2 ore dalla presa in carico
			Non Bloccanti	Nel 95% dei casi
		Presa in carico dei problemi	Entro 8 ore dalla presa in carico	Nel 95% dei casi
	GESTIONE DEI PROBLEMI FUNZIONALI	Bloccanti	Entro 2 ore dalla chiamata	Nel 95% dei casi
		Non Bloccanti	Entro 2 giorni dalla chiamata	Nel 95% dei casi
		Analisi del problema ed individuazione soluzione/ workaround	Bloccanti	Entro 24 ore dalla presa in carico
			Non Bloccanti	Nel 95% dei casi
			Da pianificare	

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PORTALE
DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO**

tra

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Turismo - con sede in Roma, Via del Collegio Romano 27, Codice Fiscale DG Turismo 97814710584 in persona del Direttore Generale Turismo, Dott. Francesco Palumbo, di seguito per brevità MiBACT

e

l'Automobile Club d'Italia, Ente pubblico non economico, con sede in Roma, Via Marsala 8, Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, di seguito per brevità ACI

congiuntamente definite 'Le Parti', o disgiuntivamente "La Parte"

PREMESSO

- a) che l'articolo 1, comma 2, della Legge 24 giugno 2013 n. 71 ha trasferito al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, mutandone la denominazione in Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) il quale è subentrato *opere legis*, mantenendo gli impegni a suo tempo assunti in regime di continuità, nei rapporti attivi e passivi dell'ex Ufficio per le politiche del turismo del Dipartimento per gli affari regionali, del turismo e dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) che il Decreto ministeriale 18 novembre 2013 ha istituito la Direzione generale per le politiche del turismo presso il MiBACT con funzioni e compiti in materia del turismo ora Direzione generale Turismo;
- c) che il MiBACT promuove iniziative per lo sviluppo del turismo e degli eventi culturali e provvede alla protezione e valorizzazione del patrimonio artistico, con attuazione di politiche di sostegno per la realizzazione di progetti strategici relativi all'offerta turistica e culturale;
- d) che l'ACI è un Ente pubblico non economico di rilevanza nazionale, che ha tra i propri scopi istituzionali, quello di promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie anche in collaborazione con Autorità e Organismi competenti;
- e) che con D. Lgs. 98 del 2017 art. 6 comma 3 ACI è stata sottoposta a vigilanza MiBACT fino al

24 luglio 2017;

- f) che l'ACI si avvale, in regime di in house providing, della partecipata società ACI Informatica S.p.A, per lo svolgimento delle attività tecnologiche ed informatiche dell'Ente;
- g) che fin dal Luglio 2009 l'ACI e l'allora Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno avviato una collaborazione in forza della quale l'ACI, attraverso i propri uffici e quelli di ACI Informatica è nell'ottica del "riuso" delle risorse tecnologiche e della messa a disposizione del proprio know-how, ha provveduto a supportare l'allora Dipartimento succitato e ora a sostenerne il MiBACT anche nella conduzione tecnica e funzionale del Portale dell'Osservatorio Nazionale del Turismo www.ontit.it;
- h) che l'art. 16 del Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, prevede la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e che tra le funzioni dell'ente vi sia la gestione del ONT;
- i) che secondo detto articolo 16 lo statuto di ENIT prevede anche alla disciplina delle funzioni e delle competenze dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.R. n. 207 del 6 aprile 2006 e successivamente regolamentato con D.P.C.M. del 16 febbraio 2007;
- j) che lo statuto dell'ENIT approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2015;
- k) che la convenzione stipulata tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT in data 26 settembre 2016, registrata dalla Corte dei Conti in data 29/11/2016, prevede tra gli obiettivi da realizzare nel triennio 2016-2018 lo sviluppo dell'Osservatorio Nazionale del Turismo;
- l) che in data 23 dicembre 2016 l'ENIT ha comunicato le proprie azioni di comunicazione turistica, ivi comprese quelle relative all'Osservatorio Nazionale del Turismo e che le azioni implementative del suddetto sito sono definite nei piani annuali 2016 e 2017;
- m) che i costi della gestione del ONT saranno a carico di ENIT e che quest'ultima è stata ripetutamente sollecitata, da ultimo con lettera prot. MiBACT-DG-PT 0005035 del 18/09/2017, a definire la data per la presa in carico degli oneri del servizio in oggetto, e che tale passaggio avverrà definitivamente a decorrere dal 1 gennaio 2018;
- n) che, nelle more del definitivo passaggio di gestione dell'hosting e del contratto di manutenzione del portale ACI da parte di ENIT, al fine di non interrompere il servizio e privare il paese della messa online del sito in oggetto, e in continuità con le precedenti determinazioni, è di prioritaria importanza continuare ad assicurare ad ACI le risorse in attesa della formalizzazione della presa in carico da parte di ENIT;
- o) che è necessario provvedere alla stipula del contratto per l'affidamento delle attività relative allo svolgimento del servizio per la conduzione tecnica e funzionale dell'Osservatorio Nazionale del Turismo

- p) che la collaborazione tra le Parti, di cui alla precedente lettera g), è tuttora in essere;
- q) che, con la presente Convenzione, le Parti intendono formalizzare il rapporto convenzionale per le attività svolte nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017 con le modalità di seguito descritte;
- r) che ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della Legge 241/90, come successivamente integrato e modificato, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse e l'Allegato Tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

1. Con la presente Convenzione le Parti intendono dare continuità alla collaborazione di cui in premessa, e pertanto il MiBACT affida all'ACI le attività di:
 - a) conduzione tecnica del Portale dell'Osservatorio Nazionale del Turismo www.onlit.it;
 - b) conduzione funzionale del Portale dell'Osservatorio Nazionale del Turismo www.onlit.it.
2. Per l'esecuzione e attuazione delle attività di cui al precedente comma, l'ACI si avvarrà della propria società tecnologica ACI Informatica S.p.A.

Art. 3 – Conduzione del Portale dell'Osservatorio Nazionale del Turismo

1. Fermo restando quanto previsto nell'Allegato, la conduzione tecnica di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) è inerente alle seguenti attività:
 - a) servizi propri dell'hosting delle apparecchiature;
 - b) gestione dell'infrastruttura e conduzione dei sistemi;
 - c) supporto alle modifiche e agli aggiornamenti del software applicativo.
2. Fermo restando quanto previsto nell'Allegato, la conduzione funzionale di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b) è inerente alle seguenti attività:

a) manutenzione migliorativa;

b) manutenzione correttiva.

Art. 4 - Durata

La presente Convenzione regolamenta il rapporto di collaborazione ed i servizi svolti nel periodo 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.

Art. 5 – Corrispettivi, rendicontazione e fatturazione

1. Tenuto conto della natura della collaborazione tra soggetti pubblici, il MiBACT riconoscerà all'ACI il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste all'art. 2 comma 1 lettere a, b, che ammontano all'importo di € 76.000,00=oltre IVA di legge, se dovuta.
2. L'importo di cui al precedente comma 1 sarà fatturato in unica rata successivamente alla presentazione di una relazione descrittiva delle attività svolte e dei costi sostenuti nel periodo oggetto di fatturazione e previo collaudo espletato dall'Amministrazione committente.
3. Il pagamento della fattura da parte del MiBACT avverrà tramite bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura.
4. Eventuali spese straordinarie sostenute dall'ACI, ulteriori rispetto a quanto previsto nel presente articolo, quali a titolo esemplificativo, viaggi, trasferte, alberghi - sono rimborsate all'ACI dal MiBACT purché da quest'ultimo preventivamente autorizzate e dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 6 – Obblighi ed adempimenti anche di fine fornitura

1. L'ACI garantisce che le attività oggetto della presente Convenzione saranno espletate a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione stessa e nei relativi allegati.
2. Nell'esecuzione delle attività verranno, inoltre, osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
3. Il MiBACT potrà procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle attività.
4. L'ACI si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal MiBACT.
5. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo della presente Convenzione o alla sua naturale scadenza, l'ACI si obbliga a trasferire al MiBACT o a terzi dallo stesso indicati, il software

ed il data base applicativi a quella data in esercizio, realizzati nel corso della collaborazione tra le Parti, nonché le conoscenze e le informazioni relativamente alle attività espletate, al fine di rendere quanto più efficace possibile l'eventuale prosecuzione del servizio, il tutto secondo un programma di subentro, che sarà concordato tra le Parti, di durata non superiore a due mesi.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'ACI garantisce di ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato nell'esecuzione della presente Convenzione derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Inoltre, garantisce nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Art. 8 - Cessione dei diritti

1. Il diritto di proprietà inherente alla realizzazione del software prevista dalla presente Convenzione, ivi compresi eventuali diritti di riproduzione, di trasposizione, di modifica, di adattamento, etc. sono in capo al MiBACT.

Art. 9 - Divieto di cessione

1. Tenuto conto della finalità e della natura della collaborazione, la presente Convenzione è incedibile.

Art. 10 – Risoluzione

1. Nel caso di reiterata inosservanza degli obblighi a proprio carico ad opera di una Parte, o laddove questa non possa garantire l'esecuzione delle proprie attività in conformità alle previsioni di tale collaborazione, o nel caso di modifiche nelle proprie caratteristiche strutturali e funzionali che possano limitare gravemente o pregiudicare l'attuazione ed esecuzione della presente Convenzione o far venir meno il rapporto fiduciario tra le Parti e impedire la regolare prosecuzione del rapporto tra di esse, la Parte non inadempiente, mediante lettera raccomandata A/R, assegnerà alla Parte inadempiente, ex art. 1454 Cod. Civ. un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, la Parte non inadempiente potrà, a propria esclusiva discrezione, assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l'inadempimento non sia stato sanato, la presente Convenzione sarà risolta di diritto.

Art. 11 – Obbligo di informazione

1. In ragione della natura fiduciaria della collaborazione attuata mediante la presente Convenzione, ciascuna delle Parti si impegna a fornire all'altra – in qualsiasi fase della collaborazione – ogni informazione o indicazione necessaria o utile per assicurare il regolare andamento della collaborazione stessa.
2. Le Parti riconoscono entrambe e si danno reciprocamente atto che le attività oggetto della presente Convenzione potranno essere efficacemente realizzate solo a seguito di costante sinergia tra le Parti, e con il costante e puntuale scambio di informazioni tra il MIBACT e l'ACI relativamente alle scelte operative o ad ogni altro elemento necessario o utile per assicurare la regolare realizzazione delle attività.

Art. 12 – Obblighi di riservatezza

1. Per la durata di validità della presente Convenzione, ciascuna delle Parti si impegna a non divulgare a terzi dati e informazioni relativi all'altra Parte ritenute riservate. Le Parti adotteranno - per quanto di propria competenza - ogni misura necessaria a mantenere tali informazioni nella massima riservatezza, eviteranno ogni utilizzo di esse per scopi estranei all'esecuzione della presente Convenzione, e si impegnano a restituire o distruggere i supporti contenenti tali informazioni secondo le indicazioni ricevute.

Art. 13 - Proprietà intellettuale e industriale

1. Per l'intera durata della presente Convenzione, ciascuna delle Parti rispetterà i diritti di proprietà intellettuale e industriale in capo all'altra, relativamente a brevetti, loghi e marchi, copyright, design, know-how, software e altro. Tali diritti resteranno di esclusiva titolarità dell'avente diritto e nessuna pretesa potrà essere avanzata e fatta valere da ciascuna delle Parti nei confronti dei diritti intellettuali e industriali dell'altra Parte in forza o in esecuzione della presente Convenzione.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano entrambe al trattamento dei dati personali, di cui venissero in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità e nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003), ed esclusivamente nei limiti delle attività necessarie e per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione stessa.
2. Le Parti prendono atto che dati e informazioni di propria pertinenza, conferiti in ragione della

presente Convenzione, sono oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e di trasferimento agli operatori e ai soggetti indirettamente e direttamente coinvolti nell'esecuzione delle attività previste in adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione.

Art. 15 – Modifiche e comunicazioni

1. Per essere valida, ogni modifica alla presente Convenzione deve essere oggetto di negoziazione e di atto aggiuntivo sottoscritto tra le Parti.

Art. 16 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia, comunque connessa con la presente Convenzione e relativa a qualsiasi ragione di danno, che non possa essere amichevolmente risolta dalle Parti, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 17 – Clausola di chiusura

1. La nullità o invalidità di una o più clausole della presente Convenzione non pregiudica la validità delle altre clausole della Convenzione stessa, che restano pienamente valide ed efficaci.

Roma, il

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Ing. Angelo Sticchi Damiani

**Per il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo**

Il Direttore Generale Turismo

Dott. Francesco Palumbo

Firmato digitalmente da
PALUMBO FRANCESCO
C=IT
O=NON PRESENTE



Allegato A

PIANO ESECUTIVO DI DETTAGLIO PER LA CONDUZIONE TECNICA REQUISITI TECNICO-FUNZIONALI

Conduzione Tecnica del portale.

La conduzione Tecnica del portale riguarda le seguenti attività:

- Hosting dei sistemi;
- Gestione dell'infrastruttura hardware, software, di rete e di sicurezza.

Infrastruttura tecnologica e Hosting

Il portale dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecnologiche:

- piattaforma software di CMS per la gestione dell'alberatura e dei contenuti.

Per la valutazione dimensionale della classe di servizio sono stati considerati i seguenti elementi:

- Numero medio visitatori al giorno: 60.000;
- Numero max di visitatori nell'ora di picco: 10.000 (stima);
- Numero medio di pagine visitate al giorno: 480.000 (il rapporto tra pagine viste e visitatori è stato preso a riferimento da visitrentino.it, che ha una media di circa 8 pagine viste a visitatore);
- Numero medio di pagine viste nell'ora di picco: 50.000 (stima).

Sistema di tracking

- Adozione di un sistema di web analytics che consenta di monitorare in modo puntuale gli accessi al portale:
 - Visite;
 - Visualizzazione delle pagine;

- o Evidenza del path di navigazione;
- o Accessi ai singoli contenuti editoriali;
- o Azioni effettuate sui singoli oggetti ipertestuali;
- o Azioni di on-click sui singoli contenuti multimediali;
- o Provenienze in termini di sito da cui arriva la visita;
- o Provenienze in termini di geolocalizzazione delle consultazioni.

Allegato B

PIANO ESECUTIVO DI DETTAGLIO PER LA CONDUZIONE FUNZIONALE DEL PORTALE REQUISITI

Conduzione Funzionale del portale

La conduzione Funzionale del portale riguarda le seguenti attività:

- manutenzione migliorativa: modifiche al software per preservarne l'efficienza al variare delle condizioni e dei carichi di lavoro del sistema;
- manutenzione adeguativa: modifiche al software volte ad assicurare sia la costante aderenza all'evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo, sia le modificazioni necessarie a seguito dell'introduzione di nuove norme o regolamenti;
- manutenzione correttiva: modifiche volte a correggere le cause e gli effetti di malfunzionamenti;
- gestione del Trouble Ticketing e Reporting;
- assistenza specialistica: per le necessità operative di tipo tecnico e funzionale.

Assistenza specialistica

L'assistenza specialistica riguarda i seguenti ambiti:

- attività di consulenza di tipo applicativo (tecnico e funzionale) a sostegno di necessità operative e/o decisionali del cliente;
- configurazione e gestione sull'ambiente redazionale dei profili degli utenti;
- formazione e assistenza all'utilizzo della piattaforma redazionale.

Allegato Tecnico

Conduzione Funzionale e Tecnica del Portale dell'Osservatorio Nazionale del Turismo ONTIT (1° Gen 2017 – 31 Dic 2017)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 CONDUZIONE TECNICA

3 CONDUZIONE FUNZIONALE

4 FINESTRE DI SERVIZIO

5 LIVELLI DI SERVIZIO



1 INTRODUZIONE

Il presente documento riporta una proposta di ridefinizione dei servizi per la gestione tecnica e funzionale del Portale Osservatorio Nazionale del Turismo ONTIT per il periodo dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017.

2 CONDUZIONE TECNICA

Le attività previste nell’ambito della conduzione tecnica riguardano i servizi ed i consumi necessari per la conduzione ed il corretto funzionamento delle Infrastrutture di base; in particolare:

- Servizi:
 - Hosting e gestione dell’infrastruttura hardware, software e di rete;
 - Monitoraggio degli ambienti in esercizio per verificarne la fruibilità;
 - Salvataggio giornaliero dei dati;
 - Aggiornamenti applicativi sugli ambienti di collaudo e test e successivo passaggio in esercizio;
 - Verifica della integrità dei sistemi da un punto di vista della sicurezza, analisi dei log;
 - Passaggio di patch ed aggiornamenti, limitatamente alle problematiche di sicurezza.
- Consumi:
 - Consumi elettrici ed occupazione dello spazio data center;
 - Manutenzione hw e sw di base.

3 CONDUZIONE FUNZIONALE

- Gestione del Trouble ticketing: presidio del sistema di raccolta e tracciatura delle richieste utente (MANTIS); analisi delle stesse; individuazione degli interventi (manutenzione del software e/o assistenza);
- Manutenzione correttiva: modifiche volte ad eliminare le cause e gli effetti dei malfunzionamenti.
- Manutenzione migliorativa: modifiche alle procedure ed ai programmi volte a preservarne l’efficienza al variare delle condizioni e dei carichi di lavoro del sistema informativo;
- Manutenzione adeguativa: modifiche alle procedure ed ai programmi volte ad assicurarne la costante aderenza alla evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo in un quadro di invarianza delle normative, dei prodotti e delle architetture di riferimento.

4 FINESTRE DI SERVIZIO

I Servizi di conduzione tecnica e funzionale saranno erogati nell’ambito della seguente finestra di servizio:

- Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.00

Non è prevista la reperibilità in orari diversi da quelli della finestra di servizio sopra indicata.

5 LIVELLI DI SERVIZIO

La tabella seguente riporta i livelli di servizio previsti.

Finestra		Indicatore		SLA
Dal Lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.00	DISPONIBILITÀ INFRASTRUTTURA	Uptime dei sistemi	HW	98,0%
			SW di base	
	GESTIONE DEI PROBLEMI INFRASTRUTTURALI	Presa in carico dei problemi	Bloccanti	Entro 1 ora dalla chiamata Nel 95% dei casi
			Non Bloccanti	Entro 2 ore dalla chiamata Nel 95% dei casi
		Analisi del problema ed individuazione soluzione/ workaroud	Bloccanti	Entro 2 ore dalla presa in carico Nel 95% dei casi
			Non Bloccanti	Entro 8 ore dalla presa in carico Nel 95% dei casi
	GESTIONE DEI PROBLEMI FUNZIONALI	Presa in carico dei problemi	Bloccanti	Entro 2 ore dalla chiamata Nel 95% dei casi
			Non Bloccanti	Entro 2 giorni dalla chiamata Nel 95% dei casi
		Analisi del problema ed individuazione soluzione/ workaroud	Bloccanti	Entro 24 ore dalla presa in carico Nel 95% dei casi
			Non Bloccanti	Da pianificare